

***Presentazione modello per la predisposizione
del Piano Didattico Personalizzato per
alunni con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento e con altri Bisogni
Educativi Speciali***

Modena, 5 ottobre 2018

Stefania Giovanetti

La Direttiva MIUR 27.12.2012 «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica»

Riordino del nostro modello di integrazione scolastica

- Spostamento del baricentro da un asse clinico ad un asse pedagogico
- Identificazione dei BES a prescindere da eventuale certificazione

“In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

Dir. Min. 27 dicembre 2012

Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 si è inteso centrare più obiettivi:

- identificare un'unica macro- categoria di alunni con problemi di studio e/o socializzazione, ricomprendendo al suo interno anche le persone con disabilità, che vengono smarcate dall'esclusiva di essere portatrici di diversità;
- individuare le micro-isole di particolarità di questo gruppo eterogeneo (soggetti con disabilità, con disturbi evolutivi specifici, con esperienze di svantaggio socio-familiare e culturale);
- prevedere il diritto ad interventi didattici personalizzati;
- garantire pratiche inclusive a livello di scuola e di classe, introducendo nuovi organi collegiali e dando impulso ai Centri di Servizio Territoriali.

Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di bisogno

A disabilità

B disturbi evolutivi specifici

(DSA, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati...)

C svantaggio

(socio-economico, linguistico , culturale)

Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di tutela riconosciuta

A disabilità (L. 104/1992)

B DSA segnalati secondo la L. 170/2010

C altri BES (DSA non segnalati, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) Direttiva 27/12/2012

L'ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURIDICA

- ▶ La Legge 170 del 2010 non tutela tutti gli studenti con difficoltà/disturbi che potenzialmente hanno un impatto negativo sull'apprendimento a scuola, ma soltanto coloro che rientrano nelle 4 categorie di Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- ▶ La **Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali** integra le indicazioni che emergono dalla Legge 170/2010 permettendo di estendere ad un più ampio numero di studenti le tutele utili per favorire l'apprendimento

Certificazione / diagnosi

- ▶ **Certificazione/segnalazione:** documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge
- ▶ **Diagnosi:** giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, rilasciato da un medico, uno psicologo o da uno specialista

Diagnosi di DSA

- ▶ In presenza di diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di struttura pubblica o accreditata, **è possibile** adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010 qualora il C.d.c., sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, ravvisi carenze fondamentali **riconducibili al disturbo**.
- ▶ Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo , in base all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certif. per i DSA (R.A. n.140 del 25/07/2012)

Indicazioni operative

- Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione
 - 1) di una personalizzazione della didattica
 - 2) di misure compensative o dispensative
- La Direttiva sposta, dunque, definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione **all'analisi dei bisogni** di ciascuno studente, estendendo a tutti gli alunni in difficoltà il diritto, e quindi il dovere per tutti i docenti, alla personalizzazione dell'apprendimento

I destinatari

- ▶ La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un **disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile**, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010
- ▶ In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque **oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento**

La nota MIUR del 22/11/2013

Le **difficoltà di apprendimento** sono distinte in:

- **«ordinarie»** (lievi, transitorie)
- **«complesse»** (concause, maggiore stabilità)
- **«permanenti a base neurobiologica»** (D.S.A. e altri D.E.S.: in particolare dovute a disturbi con diagnosi, ma senza diritto a certificazione)

Individuazione alunno con BES

- **1 In base ad una diagnosi**

Decisione del Consiglio di classe o team di docenti in base ad una diagnosi o altra documentazione clinica.

- **2 Su decisione della scuola (senza diagnosi)**

La scuola si attiva autonomamente, **con decisione del Consiglio di classe o del team di docenti, sulla base di bisogni educativi rilevati, allo scopo di formalizzare un percorso personalizzato.**

- **N.B.** Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il C.d.c. o il team di docenti motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

- ▶ Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo **un'elaborazione collegiale**, corresponsabile e partecipata – le strategie d'intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti
- ▶ Esso non costituirà più soltanto una mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, ma sarà lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate su livelli minimi attesi per le competenze in uscita
- ▶ Il PDP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti della classe e dalla famiglia

La nota MIUR del 22/11/2013

Per gli alunni di cittadinanza non italiana:

- Si richiedono prioritariamente interventi didattici per l'apprendimento della lingua italiana
- In ogni caso, la **formalizzazione degli interventi in un PDP è «eccezionale»** e va riservata ai «neoarrivati ultratredicenni» provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati 5.000/750.000) o in presenza di altre problematiche
- Hanno comunque **carattere transitorio**

Si ribadisce che il **PDP non ha la finalità di «abbassare gli obiettivi di apprendimento»**, ma serve a «*piegare* la metodologia» didattica alle esigenze dell'alunno